

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1375 DELLA COMMISSIONE

del 1° ottobre 2020

relativo all'autorizzazione del preparato di acido citrico, acido sorbico, timolo e vanillina come additivo per mangimi destinati a suinetti lattanti, tacchini da ingrasso e tacchini allevati per la riproduzione (titolare dell'autorizzazione Vetagro SpA)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.
- (2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono state presentate domande di autorizzazione di un preparato di acido citrico, acido sorbico, timolo e vanillina. Tali domande erano corredate delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, dello stesso regolamento.
- (3) Le domande riguardano l'autorizzazione di un preparato di acido citrico, acido sorbico, timolo e vanillina come additivo per mangimi destinati a suinetti lattanti, tacchini da ingrasso e tacchini allevati per la riproduzione, da classificare nella categoria «additivi zootecnici».
- (4) Nel parere del 4 luglio 2019 ⁽²⁾ l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni d'uso proposte, il preparato di acido citrico, acido sorbico, timolo e vanillina non ha un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla sicurezza dei consumatori o sull'ambiente. Essa ha inoltre concluso che l'additivo è considerato un potenziale irritante per la pelle e per gli occhi, nonché un sensibilizzante della pelle. La Commissione ritiene pertanto che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute umana, in particolare per quanto concerne gli utilizzatori dell'additivo. L'Autorità ha concluso che l'additivo può risultare efficace per migliorare il rendimento zootecnico dei polli da ingrasso e che tale conclusione può essere estesa alle pollastre allevate per la produzione di uova e alle specie avicole minori allevate per la produzione di uova ⁽³⁾. Su tale base, nella sua opinione del 2019 l'Autorità ha applicato le conclusioni tratte per i polli da ingrasso ai tacchini da ingrasso e ai tacchini allevati per la riproduzione. Estendendo la conclusione formulata per i suinetti svezzati ⁽⁴⁾, essa ha inoltre concluso che, alla dose raccomandata, l'additivo ha il potenziale per riuscire a migliorare il rendimento zootecnico dei suinetti lattanti. L'Autorità non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (5) La valutazione del preparato di acido citrico, acido sorbico, timolo e vanillina dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l'utilizzo di tale preparato come specificato nell'allegato del presente regolamento.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

⁽¹⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.⁽²⁾ EFSA Journal 2019;17(7):5795.⁽³⁾ EFSA Journal 2012;10(5):2670.⁽⁴⁾ EFSA Journal 2012;10(5):2670.